



Settore: Segretario Generale

Protocollo: 4397/2017

Determinazione n. 635 del 21 marzo 2017

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI MANTOVA DI IMMOBILI STORICI, ARTISTICI, AGRITURISMI E STRUTTURE PRIVATE SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

- Con D.G.C. n. 14 del 2 febbraio 2017 la Giunta Comunale ha deciso di valutare la possibilità di istituire eventuali uffici separati di Stato Civile in residenze private di pregio, con carattere di ragionevole continuità temporale, per la celebrazione di matrimoni e unioni civili in siti diversi dalla casa comunale dando mandato al sottoscritto Dirigente dei Servizi Demografici di dare pubblicità all'iniziativa tramite un avviso pubblico da affiggere all'Albo Pretorio online e da pubblicare sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni

CONSIDERATO CHE

- Tale iniziativa è già stata intrapresa nel biennio 2015/2016 in attuazione della DGC n. 251/2014 "*Valutazione istituzione uffici separati*", della Determina n. 2238/2014 "*Approvazione bando*" e della DGC 8/2015 "*Istituzione Ufficio di Stato Civile separato nella residenza privata denominata palazzo Valenti Gonzaga e approvazione della relativa Convenzione*"
- La residenza sopra indicata è stata utilizzata dal 01/02/2015 al 31/01/2017 senza alcun rilievo negativo da parte degli uffici di Stato civile

VISTI:

- L'art. 106 del Codice Civile che stabilisce: "*Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazioni*";
- L'art. 3 del D.P.R. 03/11/2000, n.396 che prevede: "1. I comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello Stato civile. 2. Gli uffici separati dello Stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della Giunta Comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto";
- La circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7 giugno 2007 che, al fine di venire incontro alle richieste di numerosi cittadini, ha chiarito che si può procedere alla celebrazione dei matrimoni anche nei giardini della Casa comunale, purché gli stessi siano di "*pertinenza funzionale*" dell'edificio dove ha sede la stessa e che non è possibile, invece, celebrare matrimoni nei giardini o parchi comunali esterni ad essa in quanto non dedicati al servizio della Casa. Il Ministero ha sottolineato altresì che, in richiamo all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, i Comuni possono deputare una sala esterna alla Casa comunale, al fine

di celebrarvi matrimoni, purché l'istituzione di tale ufficio separato sia previsto da una deliberazione di Giunta la cui copia dovrà essere trasmessa al Prefetto. In questo ultimo caso l'istituzione della sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità del Comune, dovrà avere carattere di ragionevole continuità temporale e non potrà quindi avvenire per un solo matrimonio. Anche in questo caso, per analogia con quanto detto a proposito della Casa comunale, se questo nuovo edificio presenta un giardino di pertinenza, anche in esso potrà essere celebrato il matrimonio;

- La successiva circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 10 del 28/02/2014 con oggetto "*celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla Casa comunale*", che ribadisce il principio di esclusiva disponibilità della destinazione;
- Il parere espresso dal Consiglio di Stato n. 196/14 in data 22/01/2014, richiesto dal Ministero dell'Interno, che ritiene legittima la celebrazione di matrimoni fuori dall'edificio comunale e in particolare in luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale ovvero turistica, in quanto "*Casa comunale*" "*può essere considerata, infatti, qualsiasi struttura nella disponibilità giuridica del Comune vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni da parte dell'Ufficiale di Stato civile*";
- Il parere del Consiglio di Stato che ha ritenuto, altresì che, il requisito della esclusiva disponibilità della destinazione può sussistere tanto nella ipotesi di destinazione frazionata nel tempo quanto nello spazio e che "*in tal modo viene garantita la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza sottrarlo al godimento della collettività*";

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di approvare un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse da parte di privati per la concessione in comodato d'uso gratuito al Comune di Mantova di immobili storici o di pregio, aziende agrituristiche, strutture private e relative pertinenze, siti nel territorio comunale ed idonei ai fini dell'istituzione di separati Uffici di Stato civile per la celebrazione di matrimoni;

DATO ATTO che il presente avviso ha carattere esplorativo con la finalità di acquisire la disponibilità di sedi private note per il loro pregio culturale/paesaggistico, ma che rimane nella potestà della Giunta la decisione di istituirci uffici separati di Stato civile;

VISTI l'allegato bando e lo schema di domanda che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/200;

D E T E R M I N A

APPROVARE, per tutto quanto espresso in premessa, il bando e lo schema di domanda, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PUBBLICIZZARE l'"avviso pubblico per l'individuazione di Residenze di Pregio ubicate nel Comune di Mantova ove celebrare il Matrimonio con rito civile", così come definito nell'allegato "1", parte integrante al presente atto, per un periodo di 30 giorni, mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet del Comune nonché in tutti i canali possibili dandone mandato all' URP;

STABILIRE che le richieste pervenute saranno valutate in ordine di arrivo al protocollo generale del Comune di Mantova da apposita commissione esaminatrice, da nominare con successivo atto dirigenziale;

RITENERE che la commissione esaminatrice, qualora ne ravvisi la necessità, possa chiedere

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

precisazioni ed informazioni integrative rispetto a quelle previste nell'”avviso pubblico”, oltre a provvedere alla verifica dell'idoneità dei locali/ ambienti proposti;

INDICARE quale modalità di accordo tra le parti (Comune e soggetti privati) il “contratto di comodato d'uso” da stipulare ai soli fini della celebrazione (formalizzazione) dell'atto di matrimonio con rito civile, secondo lo schema che sarà approvato con atto successivo

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

**IL SEGRETARIO GENERALE
AVANZINI GABRIELE
(Firmato Digitalmente)**